Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 101° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 novembre 1960** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1960, n. 1349.
Modifica della composizione delle Commissioni consultive per la pesca nelle acque dolci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il proprio decreto in data 4 maggio 1958, n. 797;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria e commercio;

Decreta:

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, n. 797, è sostituito dal seguente:

Art. 2. — Le Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci hanno sede presso le Amministrazioni provinciali e sono presiedute dal presidente della Giunta provinciale.

Fanno parte di ciascuna Commissione:

a) il direttore dello stabilimento ittiogenico competente per territorio;

b) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

c) il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;

d) il capo dell'Ufficio del genio civile;

e) il presidente del Consorzio per la tutela della pesca competente per territorio;

f) il presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura;

g) il presidente della sezione provinciale della Federazione italiana della pesca sportiva;

h) due membri effettivi e due supplenti scelti dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su terna di nominativi segnalati dalle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative della categoria dei pescatori di mestiere nelle acque dolci.

I membri di cui alla lettera *h)* del presente articolo durano in carica tre anni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1960

GRONCHI

FANFANI — RUMOR — SCELBA — SULLO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1350.
Modifiche allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con regio decreto 21 ottobre 1938, n. 2216 e modificato con regio decreto 21 ottobre 1940, n. 1654, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduta la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche della predetta Scuola;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 56, primo comma, n. 1): le parole « prova scritta e orale in una lingua straniera a scelta del candidato » sono soppresse.

Art. 57, l'ultimo comma è soppresso e sostituito dal seguente: « Per l'ammissione al secondo o terzo anno è obbligatoria anche una prova scritta e orale in una lingua straniera a scelta del candidato ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1351.

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Dottrina dello Stato;
Diritto pubblico nord americano;
Diritto pubblico francese;
Diritto regionale.

Art. 12. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di:

Diritto pubblico nord americano;
Diritto pubblico francese;
Diritto regionale.

Art. 18. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di « Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale ».

Art. 39. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di « Fisica nucleare ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1352.

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 1, dopo il terzo comma, è aggiunto quanto appresso:

Facoltà di scienze politiche;
Istituto di scienze storiche;
Istituto di scienze politiche;
Istituto di scienze economiche;
Istituto di scienze giuridiche.

Dopo l'art. 45, è aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 46. — Appartengono alla Facoltà di scienze politiche i seguenti Istituti:

1) Istituto di scienze storiche, comprendente i seminari di storia moderna, storia dei trattati, storia e politica della colonizzazione;

2) Istituto di scienze politiche, comprendente i seminari di dottrina dello Stato, storia delle dottrine politiche, sociologia, storia del giornalismo;

3) Istituto di scienze economiche, comprendente i seminari di economia politica, politica economica e finanziaria, storia delle dottrine economiche, economia coloniale, statistica e demografia;

4) Istituto di scienze giuridiche, comprendente i seminari delle discipline di diritto pubblico e di diritto privato.

La Facoltà di scienze politiche nomina i direttori degli istituti e dei seminari con le norme stabilite dall'art. 23 del regolamento generale universitario e dai regolamenti che li riguardano. I direttori durano in carica due anni. Il collegamento tra istituti e seminari è effettuato per mezzo del Consiglio dei direttori presieduti dal preside della Facoltà, sentiti i singoli professori di ruolo che insegnano le materie comprese nell'ambito dell'Istituto.

Sono ammessi a frequentare i singoli istituti e seminari gli studenti della Facoltà nonchè gli studenti di altra Facoltà ed i laureati che ne facciano domanda. Alle modalità di frequenza e di iscrizione sarà provveduto con un regolamento interno di Facoltà.

Art. 79. — All'elenco degli istituti della Facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Istituto di radiologia;

Istituto di clinica ortopedica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. **1353**.

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « Diritto industriale ».

Art. 45. — All'elenco degli Istituti sono aggiunti quelli di: « Economia politica » e di « Storia economica ».

Art. 66. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: « Antropologia criminale » e « Ottica fisiologica ».

Art. 78. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: « Etologia ed ecologia animale », « Citologia ed embriologia vegetale ».

Art. 81. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di: « Etologia ed ecologia animale » e « Citologia ed embriologia vegetale ».

Art. 119. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di agraria è aggiunto quello di « Istituto di genetica ».

Il titolo della Scuola di perfezionamento in tisiologia è modificato in quello di « Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia ».

Art. 276. — Gli insegnamenti del 1° e 2° anno sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

1° *anno*:

1) Anatomia normale e patologica dell'apparato respiratorio;

2) Fisiologia e fisiopatologia dell'apparato respiratorio;

3) Semeiologia fisica e funzionale delle malattie dell'apparato respiratorio;

4) Semeiologia radiologica delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *anno*:

1) Patologia e clinica delle malattie non tubercolari dell'apparato respiratorio;

2) Patologia e clinica della tubercolosi polmonare;

3) Terapia delle malattie non tubercolari dell'apparato respiratorio;

4) Terapia della tubercolosi polmonare.

L'art. 277, è così modificato: « Durante i due anni di corso saranno tenute conferenze su argomenti aventi attinenza con la patologia dell'apparato respiratorio scelti di anno in anno dalla Direzione della scuola ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. **1354**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario e industriale femminile di Tarquinia.

N. 1354. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario e industriale femminile di Tarquinia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1355.

Autorizzazione all'Università degli studi di Palermo ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 1355. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Palermo viene autorizzata ad acquistare dai signori Luisa Di Carlo, Rosario Mancino e Rosana Sanfilippo un appezzamento di terreno di Ha. 3.87.00, sito in Palermo, e facente parte del fondo Orleans, al prezzo di L. 103.000.000, e con le modalità e condizioni stabilite nel contratto di compra-vendita, stipulato in Palermo in data 18 febbraio 1960 a rogito del dott. Gaetano Capparelli, n. 254 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1356.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giacinto Confessore, in quartiere Lamarmora del comune di Brescia.

N. 1356. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 24 ottobre 1959, integrato con dichiarazione del 19 dicembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Giacinto Confessore, in quartiere Lamarmora del comune di Brescia, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1357.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana, con sede in Marino (Roma), della Congregazione delle Suore della Santa Famiglia di Bordeaux.

N. 1357. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia italiana, con sede in Marino (Roma), della Congregazione delle Suore della Santa Famiglia di Bordeaux.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1358.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Ausiliatrice, nel comune di Taranto.

N. 1358. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Taranto in data 1° dicembre 1959, integrato con dichiarazione del 23 giugno 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Ausiliatrice nel comune di Taranto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 40. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1960.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa attualmente in vigore presentati dalla Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino:

tariffa n. 8, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 12 novembre 1951;

tariffa n. 7y, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

tariffa n. 8y, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

tassi di premio della tariffa n. 28, relativa all'assicurazione mista crescente, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero in caso di vita a scadenza dell'assicurato ed in misura ridotta in proporzione dei premi pagati in caso di sua premorienza.

Roma, addì 15 novembre 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(7280)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1960.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata approvato con decreto ministeriale del 14 maggio 1949, modificato con decreti ministeriali del 25 ottobre 1950, 2 aprile 1957 e 18 settembre 1959;

Visti i decreti ministeriali dell'11 agosto 1955 e 15 settembre 1959, con i quali l'avv. Marino Cingolani ed il dott. Giulio Acquaticci vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Macerata;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti di carica con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Marino Cingolani ed il dott. Giulio Acquaticci sono confermati, rispettivamente, nella carica di presidente e di vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Macerata.

Essi resteranno in carica per la durata prevista dalle norme statutarie.

Roma, addì 16 novembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

(7338)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1960.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figurano nella « Mostra internazionale della sanità », di Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1960, n. 177, con il quale è stata concessa la protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli industriali e ai marchi d'impresa relativi ad oggetti che figurano nella « Mostra internazionale della sanità », di Roma;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1960, n. 227, con il quale la protezione temporanea di cui sopra è stata resa valida per il periodo 20 ottobre-25 novembre 1960;

Considerato che il periodo di svolgimento della manifestazione è stato prorogato fino al 15 dicembre 1960;

Decreta:

Articolo unico.

La protezione temporanea concessa con i decreti richiamati nelle premesse alle invenzioni industriali, ai modelli di utilità, ai modelli e disegni ornamentali e ai marchi d'impresa relativi ad oggetti che figurano nella « Mostra internazionale della sanità », di Roma, è valida anche per l'ulteriore periodo di svolgimento della Mostra stessa, prorogato fino al 15 dicembre 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni industriali, modelli e marchi.

Roma, addì 18 novembre 1960

Il Ministro: COLOMBO

(7306)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 31 ottobre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Louis de Laigue, Console di Francia a Roma con giurisdizione sulle provincie di Ancona, Aquila, Ascoli Piceno, Chieti, Frosinone, Latina, Macerata, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Teramo, Terni, Viterbo e sulla Sardegna.

(7080)

In data 31 ottobre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John P. Crawford, Vice console degli S.U.A. a Napoli.

(7180)

In data 31 ottobre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Roderick U. Wright, Vice console degli S.U.A. a Milano.

(7181)

In data 31 ottobre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. George G. B. Griffin, Vice console degli S.U.A. a Napoli.

(7182)

In data 31 ottobre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Calvin C. Berlin, Vice console degli S.U.A. a Napoli.

(7183)

In data 31 ottobre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Thomas J. Roesch, Vice console degli S.U.A. a Palermo.

(7184)

In data 31 ottobre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. David E. Biltchik, Vice console degli S.U.A. a Genova.

(7185)

In data 31 ottobre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alfred J. Pedersen, Console degli S.U.A. a Napoli.

(7186)

In data 31 ottobre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Edward J. Malonis, Vice console degli S.U.A. a Milano.

(7187)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto civile » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Catania è vacante la cattedra di « Diritto civile » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(7328)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 267

Corso dei cambi del 22 novembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,85	621,05	620,99	621,03	621,05	620,94	621,04	620,85	620,94	621,05
$ Can.	633,60	635 —	634,75	634,625	633,10	633,71	634,50	633,75	633,80	634 —
Fr. Sv.	144,10	144,13	144,105	144,10	144,10	144,12	144,12	144,10	144,12	144,12
Kr. D.	90,13	90,15	90,18	90,155	90,25	90,14	90,13	90,15	90,15	90,15
Kr. N.	87,12	87,15	87,15	87,1575	87,12	87,14	87,13	87,12	87,14	87,15
Kr. Sv.	120,06	120,09	120,10	120,09	120 —	120,07	120,10	120,10	120,05	120,08
Fol.	164,42	164,44	164,40	164,405	164,40	164,42	164,41	164,40	164,42	164,42
Fr. B.	12,49	12,50	12,50	12,4975	12,4975	12,50	12,50125	12,44	12,49	12,50
Fr. Fr. (N.F.)	126,60	126,74	126,72	126,70	126,65	126,70	126,725	126,68	126,69	126,70
Lst.	1746,30	1747,50	1747,40	1746,95	1746,25	1746,42	1747,10	1746,40	1746,45	1747,25
Dm. occ.	148,86	148,89	148,92	148,89	148,80	148,87	148,915	148,85	148,88	148,90
Scell. Austr.	23,87	23,88	23,85	23,885	23,90	23,88	23,88625	23,90	23,88	23,88

Media dei titoli del 22 novembre 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	77,575
Id. 3,50 % 1902	74 —
Id. 5 % 1935	106,45
Redimibile 3,50 % 1934	98,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,175
Id. 5 % 1936	100,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 novembre 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,035
1 Dollaro canadese	634,562
1 Franco svizzero	144,11
1 Corona danese	90,142
1 Corona norvegese	87,144
1 Corona svedese	120,095
1 Fiorino olandese	164,407
1 Franco belga	12,499
1 Franco nuovo (N.F.)	126,712
1 Lira sterlina	1747,025
1 Marco germanico	148,902
1 Scellino austriaco	23,886

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1960, è stato respinto il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 8 settembre 1958 dal sig. Luigi Colagrossi avverso l'annullamento dell'aggiudicazione in suo favore dell'appalto del Magazzino vendita dei generi di monopolio di Napoli-Vomero.

(7326)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 25 maggio 1935, n. 623/R/Gab., con cui al sig. Alton Angelo nato a La Villa Badia il 24 marzo 1888 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Altoni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 3 settembre 1960 dal sig. Altoni Angelo, figlio del predetto in atto residente ad Ortisei;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946 n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 25 maggio 1935 numero 623/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Altoni Angelo, nato a Ortisei il 17 luglio 1927, residente ad Ortisei, della moglie Mussner Wilma, nata ad Ortisei e del figlio Raimondo nato a Bressanone rispettivamente il 6 dicembre 1933 e il 26 dicembre 1959, viene ripristinato nella forma tedesca di Alton.

Il sindaco del comune di Ortisei provvederà alla notificazione del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 9 novembre 1960

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(7266)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi a cattedre nei Conservatori di musica e nelle Accademie di belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti i decreti ministeriali in data 26 marzo 1960, pubblicati nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 26 ottobre 1960, con cui venivano indetti concorsi a cattedre, per titoli nelle Accademie di belle arti e per titoli ed esami nei Conservatori di musica;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai predetti concorsi, in conseguenza del numero rilevante degli aspiranti ai concorsi suddetti che, per aver ricevuto tardiva comunicazione dei bandi stessi, non hanno avuto modo di approntare in tempo utile la documentazione necessaria;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande nonchè dei titoli e documenti per la partecipazione ai seguenti concorsi a cattedre nei Conservatori di musica e nelle Accademie di belle arti, bandito coi decreti ministeriali in data 26 marzo 1960, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 26 ottobre 1960, è prorogato dal 25 novembre al 30 dicembre 1960:

Per titoli ed esame al posto di insegnante di armonia complementare (cultura musicale generale) nel Conservatorio di musica di Cagliari (III ruolo, coefficiente 271).

Per titoli ed esame al posto di insegnante di arpa nel Conservatorio di musica di Firenze (II ruolo, coefficiente 325).

Per titoli ed esame al posto di insegnante di arte scenica nel Conservatorio di musica di Roma (III ruolo, coefficiente 271).

Per titoli ed esame al posto di bibliotecario nel Conservatorio di musica di Venezia (II ruolo, coefficiente 325).

Per titoli ed esame al posto di insegnante di canto nel Conservatorio di musica di Bologna (II ruolo, coefficiente 325).

Per titoli ed esame al posto di insegnante di clarinetto nel Conservatorio di musica di Torino (III ruolo, coefficiente 271).

Per titoli ed esame al posto di insegnante di contrabbasso nel Conservatorio di musica di Firenze (III ruolo, coefficiente 271).

Per titoli ed esame al posto di insegnante di corno nel Conservatorio di musica di Cagliari (III ruolo, coefficiente 271).

Per titoli ed esame al posto di insegnante di flauto nel Conservatorio di musica di Cagliari (III ruolo, coefficiente 271).

Per titoli ed esame al posto di insegnante di letteratura poetica e drammatica nel Conservatorio di musica di Napoli (III ruolo, coefficiente 271).

Per titoli ed esame al posto di insegnante di materie letterarie nel Conservatorio di musica di Pesaro (III ruolo, coefficiente 271).

Per titoli ed esame al posto di insegnante di organo e composizione organistica nel Conservatorio di musica di Palermo (II ruolo, coefficiente 325).

Per titoli ed esame al posto di insegnante di pianoforte principale nel Conservatorio di musica di Bolzano (II ruolo, coefficiente 325).

Per titoli ed esame al posto di insegnante di pianoforte complementare nel Conservatorio di musica di Napoli (III ruolo, coefficiente 271).

Per titoli ed esame al posto di insegnante di storia della musica e bibliotecario del Conservatorio di musica di Palermo (II ruolo, coefficiente 325).

Per titoli ed esame al posto di insegnante di tromba e trombone nel Conservatorio di musica di Cagliari (III ruolo, coefficiente 271).

Per titoli ed esame al posto di insegnante di violino nel Conservatorio di musica di Napoli (II ruolo, coefficiente 325).

Per titoli ed esame al posto di insegnante di violoncello nel Conservatorio di musica di Parma (II ruolo, coefficiente 325).

Per titoli al posto di insegnante di scenografia nell'Accademia di belle arti di Torino (I ruolo, coefficiente 402).

Per titoli al posto di insegnante di tecniche della incisione nella Accademia di belle arti di Torino (III ruolo, coefficiente 271).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1960

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1960
Registro n. 74, foglio n. 274. — Faggiani

(7341)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a centocinque posti di agente di controllo di 2ª classe nel ruolo del personale ausiliario di vigilanza.

In relazione all'art. 11 del decreto ministeriale 20 gennaio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 4 aprile 1959, con il quale fu indetto il concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a centocinque posti di agente di controllo di 2ª classe nel ruolo del personale ausiliario di vigilanza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si comunica che la prova suddetta si effettuerà in Roma, presso il Cral dei monopoli di Stato, via Ascianghi n. 4-6, il giorno 12 dicembre 1960, con inizio alle ore 8 antimeridiane.

(7327)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.